



COMUNE DI LABICO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento del Consiglio Comunale

Sommario

Capo I- Disposizioni generali.....	3
Art.1- Oggetto	
Art.2- Sede delle adunanze	
Capo II- Consiglio e Consiglieri.....	4
Art.3- Composizione del Consiglio Comunale	
Art.4- Entrata in carica e convalida dei Consiglieri	
Art.5- Durata in carica dei Consiglieri	
Art.6- Decadenza, dimissioni, surroga dei Consiglieri	
Art.7- Diritti dei consiglieri	
Art.8- Doveri dei consiglieri	
Art.9- Gettone di presenza	
Art.10- Attestazione dell'attività e dei tempi di espletamento del mandato	
Capo III - Presidenza del Consiglio Comunale.....	9
Art.11- Presidente del Consiglio Comunale e sue funzioni	
Capo IV- Consiglio comunale.....	11
Art.12- Convocazione	
Art.13- Validità delle sedute	
Art.14- Contegno nelle sedute	
Art.15- Adempimenti del Consiglio nella prima adunanza	
Art.16- Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune	
Art.17- Presentazione delle linee programmatiche	
Art.18-Mozione di sfiducia	
Art.19- Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco	
Art.20- Dimissioni del Sindaco	
Art.21-Comunicazione della revoca dei componenti della Giunta	
Art.22-Ordine del giorno e dei lavori	
Art.23- Proposte di deliberazione	
Art.24- Proposte di iniziativa popolare, dei Comitati di Quartiere o delle Consulte	
Art.25- Referendum comunali e altre forme di consultazione	
Art.26- Discussione - Norme generali	
Art.27- Questione pregiudiziale e sospensiva	
Art.28- Esame e votazione degli emendamenti	
Art.29- Dichiarazione di voto e votazione finale	
Art.30- Adozione delle deliberazioni e pubblicazione	
Art.31- Comunicazioni	
Capo V- Gruppi Consiliari.....	22
Art.32 - Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari	
Art.33- Conferenza dei Presidenti dei Gruppi	
Capo VI- Commissioni Consiliari.....	24
Art.34- Commissioni consiliari permanenti	
Art.35- Funzionamento delle sedute delle Commissioni consiliari	
Art.36 - Commissioni consiliari speciali temporanee	
Capo VII- Segretario Comunale	27
Art.37 - Segretario Comunale. Compiti e funzioni	
Art.38 - Verbalizzazione delle sedute	
Art.39 - Atti consiliari	
Capo VIII- Disposizioni finali:.....	29
Art.40 - Entrata in vigore e modifiche al Regolamento consiliare	

Capo I – Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale di Labico e degli altri organi consiliari, l'esercizio dei diritti e delle prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto comunale.
2. Le questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione delle disposizioni regolamentari ovvero riguardanti situazioni e circostanze non risultanti disciplinate dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento, sono decise dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo e il Segretario comunale.

Art.2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la residenza municipale, in idonea sala, o in altra sede a tale scopo individuata con apposito provvedimento.
2. L'aula consiliare, arredata con dignità, deve presentare uno spazio riservato al pubblico, per assicurare la possibilità di seguire i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può convocare le sedute del Consiglio Comunale eccezionalmente in luogo diverso dalla residenza municipale, purché nel territorio comunale, per l'inagibilità o indisponibilità della sede ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico; per la trattazione di temi specifici e di particolare importanza che possono richiedere l'eventuale partecipazione - con facoltà di intervento nella discussione - di rappresentanti di altre istituzioni, di organismi di partecipazione popolare o di associazioni sociali, politiche e sindacali interessate alle questioni da trattare.
4. Nel giorno dell'adunanza consiliare, all'esterno della sede in cui si svolge la riunione, sono esposte le bandiere della Repubblica, dell'Unione Europea e quella del Comune di Labico.

Capo II – I Consiglieri Comunali

Art.3 - Composizione del Consiglio Comunale

1. L'elezione delle Consigliere Comunali e dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune e la loro posizione giuridica è regolata dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da n.12 Consigliere e Consiglieri.

Art.4 -Entrata in carica e convalida dei Consiglieri

1. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta, convocata a seguito della proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, procede alla convalida delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità e prende atto dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e, nel caso in cui non si rendano necessari ulteriori accertamenti, avvia le procedure di legge. Tali operazioni sono effettuate anche nei confronti dei Consiglieri subentranti.

Art.5 - Durata in carica dei Consiglieri

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di 5 anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi che ne hanno resa necessaria l'adozione.
2. In caso di scioglimento del Consiglio per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le Consigliere e i Consiglieri Comunali rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Nei casi in cui lo scioglimento sia determinato da altre cause, le Consigliere e i Consiglieri Comunali cessano dalle funzioni o dalla carica per effetto di sospensione disposta dal Prefetto ovvero quando, a norma di legge, sia nominato un Commissario per la provvisoria gestione o per l'esercizio delle funzioni del Consiglio.
4. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali, anche se cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.6 -Decadenza, dimissioni, surroga dei Consiglieri

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e per effetto della mancata partecipazione ingiustificata a

4 sedute consecutive o a 2 sessioni consecutive di bilancio del Consiglio Comunale. Non sono computabili ai fini della decadenza le assenze determinate da motivi di salute e da obiettivi impedimenti non imputabili a volontà del Consigliere, purché comunicati formalmente.

2. Salvo i casi di competenza degli organi giurisdizionali, la **decadenza** - promossa d'ufficio o su richiesta di qualsiasi elettore o del Prefetto - è pronunciata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione previo procedimento di accertamento delle relative cause a cura del Presidente del Consiglio comunale, secondo le seguenti fasi: (a) richiesta al Consigliere dei motivi delle assenze ingiustificate alle sedute del Consiglio; (b) formulazione da parte del Consigliere interessato di eventuali osservazioni e documentate controdeduzioni nei 10 giorni successivi alla contestazione; (c) trasmissione al Consiglio delle risultanze istruttorie, completa proposta di deliberazione, per l'assunzione della relativa motivata determinazione alla prima seduta consiliare utile e comunque non prima di giorni 30 dall'avvio del procedimento; (d) notifica della deliberazione all'interessato.

3. Le **dimissioni** dalla carica di Consiglieria o di Consigliere vanno indirizzate in forma scritta al Consiglio - e, per esso, al Presidente - e presentate personalmente al protocollo generale; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per le cause che precedono o per qualsiasi altra causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In tali casi, il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla **surroga** del Consigliere decaduto o dimissionario. Nell'ipotesi di pluralità di dimissioni, il Consiglio procede con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo generale. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

Art.7 – Diritti dei Consiglieri

1. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. La **proposta di deliberazione**, accompagnata da una relazione illustrativa, debitamente sottoscritte da uno o più Consiglieri proponenti, va inviata tramite protocollo generale al Presidente del Consiglio Comunale. Ove il testo proposto riguardi materia non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dichiara motivatamente, sentito il parere del Segretario, inammissibile la proposta di deliberazione dandone comunicazione al proponente. Nel caso in cui sussista la competenza consiliare, la proposta di deliberazione viene trasmessa dal Segretario al Responsabile dell'Area competente per materia per l'espressione del parere di regolarità tecnica e al responsabile dell'Area Risorse Economico – Finanziarie e Umane per l'espressione del parere di regolarità contabile e dell'eventuale attestazione di copertura finanziaria. La proposta di deliberazione, una volta istruita, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio Comunale alla Commissione permanente

competente per materia e iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della prima seduta consiliare utile successiva alla presentazione e, comunque, entro il termine ordinatorio di 60 giorni, con indicazione della Consiglieria Comunale e del Consigliere proponente.

2. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare **emendamenti** sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale. Le proposte di variazione meramente formali possono essere presentate per iscritto anche nel corso della seduta di Consiglio. Gli emendamenti di carattere sostanziale, che incidono su aspetti tecnici e/o contabili delle deliberazioni, devono essere presentati per iscritto al protocollo entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente la seduta di Consiglio Comunale e vengono inseriti agli atti del Consiglio Comunale, muniti dei pareri previsti dalla Legge.

3. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali possono presentare **interrogazioni** - che consistono in una domanda rivolta al Sindaco ovvero all'Assessore delegato su materie di competenza del Comune o comunque di interesse o rilievo comunale - al fine di conoscere: se una determinata circostanza sia vera; se una determinata informazione su un fatto sia pervenuta al Sindaco o all'Assessore o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se il Sindaco o l'Assessore o la Giunta abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati. L'interrogante deve specificare se intende ricevere risposta orale in Consiglio Comunale ovvero in Commissione oppure risposta scritta. La risposta scritta è fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente e comunicata all'interrogante entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla data di presentazione. È facoltà dell'interrogante dichiarare per iscritto al Sindaco di ritenersi soddisfatto ovvero di dichiarare i motivi per cui non considera soddisfacente la risposta. Le interrogazioni con risposta orale devono essere iscritte nell'ordine dei lavori della prima seduta utile successiva alla data di presentazione e, comunque, entro il termine ordinatorio di 30 giorni. L'interrogante ha facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di 5 minuti e replicare, ottenuta la risposta, per non più di 3 minuti. È facoltà dell'interrogante dichiarare per iscritto al Sindaco di ritenersi soddisfatto ovvero di dichiarare i motivi per cui non considera soddisfacente la risposta. La risposta in Commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio. In caso di mancata risposta, sia nel caso di interrogazione a risposta scritta che nel caso di interrogazione a risposta orale, il Sindaco o l'Assessore adito deve fornire al primo Consiglio Comunale successivo alla scadenza del termine ordinatorio all'interrogante le motivazioni del ritardo e l'indicazione del presumibile tempo di risposta.

4. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali possono presentare **interpellanze** ovvero domande rivolta per iscritto al Sindaco o ad altri componenti della Giunta circa i motivi e gli intendimenti dell'azione della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative della Giunta stessa. Per le interpellanze si segue la medesima procedura delle interrogazioni di cui al comma precedente.

5. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali possono presentare **mozioni** per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza. La mozione viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco per iscritto e iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla data di presentazione per la relativa trattazione secondo le modalità, in quanto compatibili, delle disposizioni inerenti alle proposte di deliberazione. Da tale tipo di iniziativa, si distingue la mozione d'ordine che - proponibile in qualsiasi momento della seduta - consiste nella richiesta verbale volta a ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento ovvero in una proposta relativa all'organizzazione dei lavori.

6. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali accedono liberamente e gratuitamente a tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici comunali, ivi comprese le determinazioni dirigenziali, nonché degli enti e istituzioni dipendenti dal Comune o di altri gestori di servizi pubblici locali, restando tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art.8 – Doveri dei consiglieri

1. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti. L'assenza dalle adunanze deve essere preventivamente comunicata al Presidente del Consiglio o della Commissione che ne darà atto all'inizio della seduta. In caso di impossibilità alla preventiva comunicazione di assenza, il Consigliere sarà tenuto a fornire giustificazioni al Presidente del Consiglio Comunale o della Commissione alla prima seduta successiva dello stesso Organo.

2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni, le Consigliere e i Consiglieri Comunali collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano comportamenti che possano ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

3. Il Sindaco e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere nei casi previsti dalla Legge, informandone il Segretario per poi abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art.9 – Gettone di presenza

1. Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, le Consigliere e i Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Ai fini del conseguimento del gettone da parte del Consigliere, è necessaria la presenza, anche non continuativa, per almeno metà della durata della seduta.

2. L'importo dei gettoni di presenza è determinato nell'ambito della deliberazione di approvazione del bilancio previsionale dell'Ente. In nessun caso l'importo mensile dei gettoni di presenza percepito da ciascuna Consigliera e da ciascun Consigliere può superare 1/3 dell'importo dell'indennità massima mensile prevista per il Sindaco.

Art.10 - Attestazione dell'attività e dei tempi di espletamento del mandato

1. La partecipazione ai consigli comunali, alle Giunte comunali e alle Commissioni e all'attività e ai tempi di espletamento del mandato per i quali gli Amministratori usufruiscono di permessi, retribuiti e non retribuiti, può essere attestata mediante autocertificazione.
2. La presenza ai consessi comunali comunque denominati può essere altresì documentata con certificazione rilasciata dal sindaco, dal segretario comunale, o dal segretario o dal presidente del collegio cui partecipano gli amministratori interessati.

Capo III – Presidenza del Consiglio Comunale

Art.11 –Presidente del Consiglio Comunale e sue funzioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto alla seduta d'insediamento del Consiglio Comunale, immediatamente dopo la convalida degli eletti, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, mediante scrutinio segreto.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale; ne convoca le sedute, d'intesa con il Sindaco e la Giunta Comunale, e le presiede; decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio; esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle Leggi, dello Statuto e dal presente Regolamento per assicurare il buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare:

- a) nomina gli scrutatori per le operazioni di voto (di norma i più giovani di età, dei quali 2 in carico alla maggioranza e 1 alla minoranza);
- b) garantisce alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- c) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- d) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- e) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- f) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale, ove necessario;
- g) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e, motivatamente, sospendere o togliere la seduta.

3 In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere Anziano o, all'occasione, dalla Consigliera o dal Consigliere Comunale che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo.

4 Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta di almeno 1\5 dei Consiglieri o del Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, previa verifica della loro ammissibilità in base alle competenze del Consiglio Comunale.

5 Il Presidente del Consiglio Comunale promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio Comunale con la popolazione e gli organismi di partecipazione.

6 Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato dal Consiglio, previa motivata e circostanziata proposta, sottoscritta da almeno 2\5 dei Consiglieri assegnati, da discutere non oltre la seconda seduta successiva alla presentazione e non prima delle eventuali controdeduzioni che il Presidente può presentare nei 10 giorni successivi alla presentazione della proposta di revoca. La

seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca del Presidente del Consiglio Comunale è convocata dal Consigliere Anziano. Il Consiglio Comunale delibera in merito a scrutinio segreto e con l'approvazione della maggioranza assoluta delle Consigliere Comunali e dei Consiglieri.

Capo IV– Consiglio comunale

Art.12 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale – ad eccezione della prima dopo la consultazione elettorale che è fatta dal Sindaco tramite messo comunale alla residenza del Consigliere eletto (o altro indirizzo da questi espressamente indicato) - è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato da ciascun componente del Consiglio non oltre la prima adunanza, mediante avviso recante l'ordine del giorno e le eventuali interrogazioni e interpellanze che saranno trattate, l'orario di apertura dei lavori, la sede dell'adunanza, il carattere della seduta (ordinaria, straordinaria, urgente). In caso di sua assenza o impedimento, provvede il Consigliere anziano.

2. La ricezione dell'avviso di convocazione è comprovata dalle ricevute rilasciate dal programma telematico.

3. L'avviso di convocazione è trasmesso alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali:

- almeno **5 giorni prima** di quello stabilito, per l'adunanza nel caso di **sessione ordinaria** (aventi ad oggetto l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, le linee programmatiche presentate dal Sindaco, l'approvazione dei bilanci e del rendiconto);
- almeno **3 giorni prima** di quello stabilito, per l'**adunanza straordinaria** (in ogni altra ipotesi e su richiesta di almeno 1\5 dei Consiglieri in carica o del Sindaco);
- almeno **24 ore prima** di quello stabilito, per la **sessione urgente** (per la trattazione di argomenti indifferibili e non rinviabili).

Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene, altresì, inviata: ai Responsabili di Area; al Segretario Comunale; al locale Comando della Polizia Municipale e al locale Comando dei Carabinieri nonché ad eventuali ulteriori destinatari, da informare obbligatoriamente ovvero facoltativamente in base agli argomenti trattati; pubblicato all'Albo Pretorio comunale online almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e pubblicizzato in forme idonee.

4. La **documentazione** riguardante le pratiche da trattare viene messa a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali almeno **48 ore prima** della seduta, salvo quanto prescritto dal Regolamento di contabilità in materia di bilancio e rendiconto di gestione nonché per le adunanze urgenti, rispetto alle quali ultime l'invio degli atti è contestuale alla convocazione. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini indicati, nel testo completo dei pareri previsti per legge e dei relativi allegati. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare tutti gli atti richiamati o citati negli schemi di deliberazione; l'intera documentazione riguardante il tema oggetto di esame in Consiglio deve, comunque, essere disponibile per l'eventuale consultazione anche nel corso dell'adunanza.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio Comunale anche qualora lo richieda 1\5 dei Consiglieri assegnati o il Sindaco, in un termine non superiore a 20 giorni decorrenti dalla richiesta indirizzata al Presidente al protocollo dell'Ente, previa verifica dell'ammissibilità delle questioni da trattare, in base alle competenze del Consiglio Comunale. In caso di inosservanza, provvede, previa diffida, il Prefetto.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi in cui il Consiglio medesimo, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese. La pubblicità è assicurata anche mediante la trasmissione, in diretta e non, delle sedute sul sito istituzionale dell'Ente. Ciascun Consigliere comunale ha, ad ogni modo, il diritto di manifestare il proprio motivato dissenso alla divulgazione via web della registrazione del proprio intervento. In tale caso, la relativa determinazione è assunta dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle deliberazioni adottate.

Art.13 – Validità delle sedute

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Segretario di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, Sindaco incluso.

2. Quando sia accertato, per qualsiasi causa, che il Consiglio non è adunato in numero legale, il Presidente sospende la seduta per 15 minuti ai fini di altro appello, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla seconda mancanza consecutiva del numero legale.

3. Quando la seduta è tolta ai sensi del comma precedente, il Consiglio si intende automaticamente convocato in seconda convocazione per la successiva giornata non festiva o prefestiva, con lo stesso ordine dei lavori e alla medesima ora di convocazione del giorno in cui la seduta è stata tolta. In tale caso, le sedute sono valide quando intervenga almeno 1\3 delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, Sindaco compreso. Sono salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Nel periodo intercorrente tra l'ora di convocazione della seduta e l'orario stabilito per l'appello, il Presidente può disporre la trattazione di interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta immediata, ovvero che sia dato luogo a comunicazioni del Sindaco o della Giunta – e relativi dibattiti – che non riguardino o importino deliberazioni.

5. Quando la legge, lo statuto o il regolamento consiliare prescrivano una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine dei lavori.

6. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali che, a seguito di votazione, risultino astenuti si calcolano sia ai fini del numero legale per rendere valida la seduta, sia ai fini del quorum necessario

per l'adozione delle deliberazioni; quelli che, invece, escono dall'aula prima della verifica del numero legale o che abbiano dichiarato di non partecipare al voto non si computano nel numero legale necessario ai fini dell'adozione della deliberazione.

7. I Consiglieri sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione delle deliberazioni su cui essi stessi, o i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse, ad eccezione dei provvedimenti normativi o di carattere generale (a meno che non sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei componenti del Consiglio o di loro parenti o affini fino al quarto grado).

Art.14 – Contegno nelle sedute

1. Il Presidente assicura l'ordinato svolgimento della seduta del Consiglio Comunale ed esercita i relativi poteri, avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza della Polizia Municipale.

2. Le persone che assistono alla seduta devono rimanere in silenzio e astenersi da qualsiasi commento di approvazione o di disapprovazione. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare agli agenti di Polizia Municipale che venga espulso dall'aula chiunque turbi l'ordinario svolgimento dei lavori. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni impartite, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula e nel caso in cui sorga tumulto nell'aula e si rivelino vani i richiami, sospende la seduta e, secondo il suo prudente apprezzamento, la toglie.

3. Le Consiglieri e i Consiglieri Comunali devono tenere in Aula un comportamento consono all'Istituzione. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. Se è manifestato il rifiuto all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e impartisce le istruzioni necessarie affinché la disposizione sia eseguita. Anche indipendentemente da precedenti richiami, l'esclusione o la censura possono essere disposte dal Presidente quando una Consiglieri o un Consigliere trascenda nei comportamenti provocando tumulti o disordini nell'Assemblea o passi a vie di fatto o a oltraggiare terzi. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da 1 a 3 sedute. La censura è disposta dal Presidente, udite le spiegazioni dell'autore del fatto oggetto di addebito e sentiti i Capigruppo Consiliari.

Art.15 – Adempimenti del Consiglio nella prima adunanza

1 La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione il Prefetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva.

2 La seduta di insediamento del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

3 Nella prima seduta il Consiglio provvede, secondo l'ordine, ai seguenti adempimenti:

a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;

b) elezione del Presidente del Consiglio.

3. Il Sindaco, dopo gli adempimenti di cui al comma che precede, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione; comunica al Consiglio i componenti della Giunta Comunale ed eventualmente illustra le linee programmatiche.

4. Sempre nella prima seduta, il Consiglio procede all'elezione della Commissione Elettorale Comunale.

Art.16– Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune

1 Entro 30 giorni dall'insediamento, il Consiglio Comunale formula, con apposita deliberazione, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni. Qualora non si proceda entro il predetto termine, si intendono confermati gli indirizzi previgenti che restano validi fino a che non vengano modificati da apposita deliberazione.

2 Il Sindaco trasmette a ciascuna Consiglieria e a ciascun Consigliere Comunale gli avvisi pubblici per le nomine e designazioni di sua competenza e ne dà inoltre comunicazione al Consiglio per il tramite del Presidente.

Art.17– Presentazione delle linee programmatiche

1 Entro 30 giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo concernenti le azioni e i progetti che si intendono realizzare nel corso del mandato.

2 Dopo l'illustrazione da parte del Sindaco del documento, le Consiglierie e i Consiglieri possono intervenire nella discussione per non più di 20 minuti ciascuno e formulare eventuali emendamenti e proposte di integrazione e/o modificazione. Al termine della discussione, della replica da parte del Sindaco, della votazione degli eventuali emendamenti e/o proposte, il Presidente pone in votazione il documento.

3 Almeno 60 giorni prima la scadenza del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di fine mandato sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.18 –Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2\5 dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, è presentata al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario e messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

2. La discussione sulla mozione di sfiducia è aperta dal primo firmatario che può illustrarla per non più di 15 minuti. Al Sindaco spetta la replica per un tempo equivalente. Alla discussione

successiva si applicano le disposizioni di cui all'art.26 (discussione). Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la mozione viene posta ai voti a scrutinio palese.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, determina la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

4. Approvata la mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta - nelle more delle procedure di scioglimento e della nomina del Commissario - si astengono dall'attività istituzionale, esclusa l'ordinaria amministrazione e la esecuzione di atti dovuti per disposizioni di legge o dello Statuto, per effetto di provvedimenti giurisdizionali esecutivi o per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

5. Dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Segretario provvede immediatamente a darne comunicazione al Prefetto per gli adempimenti di legge.

6. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art.19 – Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tali casi, il Consiglio, anche dopo lo scioglimento, rimane in carica per gli atti urgenti e improrogabili fino all'elezione del nuovo Consiglio.

2. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art.20 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione e danno luogo allo scioglimento del Consiglio e alla decadenza della Giunta, con la contestuale nomina di un Commissario.

2. Una volta divenute esecutive le dimissioni, il Segretario provvede a darne immediata comunicazione al Prefetto per gli adempimenti di legge.

Art.21 – Comunicazione della revoca dei componenti della Giunta

1. La revoca dei componenti della Giunta Comunale o la loro sostituzione è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva all'atto di revoca o di nomina senza la necessaria iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.

2. La comunicazione del Sindaco non è sottoposta a votazione né a presa d'atto da parte del Consiglio; sono però ammessi interventi da parte dei Gruppi per non più di 5 minuti ciascuno.

Art.22– Ordine del giorno e ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno è costituito dalle proposte di deliberazione di iniziativa dei soggetti titolari in ragione di fonti legislative, statutarie o regolamentari, dagli argomenti da trattare su materie appartenenti alla competenza dell'Assemblea, dalle mozioni, dalle interpellanze ed interrogazioni, previa formalizzazione dei relativi atti presso gli uffici competenti.
2. Il Presidente ha facoltà di iscrivere all'ordine del giorno proposte di deliberazione o argomenti la cui trattazione da parte del Consiglio sia indifferibile e/o urgente. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il Consiglio non può comunque discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.
3. L'ordine dei lavori segue l'ordine del giorno; è stabilito dal Presidente e comunicato alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali tramite l'avviso di convocazione e può essere modificato su proposta del Presidente o su motivata richiesta di almeno un Consigliere. In caso di opposizione alla richiesta, decide il Consiglio con apposita votazione, sentiti, ove richiesto, un Consigliere a favore ed uno contro, per non più di 3 minuti ciascuno.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, può dichiarare iniziata l'adunanza e aperta la seduta per dare corso ai lavori secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno, previo accertamento del numero legale a cura del Segretario e designazione di 3 Consiglieri (2 di maggioranza e 1 di minoranza) con funzioni di scrutatori per essere coadiuvato nel computo dei voti in occasione delle votazioni sulle proposte di delibera. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze può essere svolta indipendentemente dalla verifica del numero legale mentre per tutte le materie iscritte all'ordine del giorno e sottoposte a votazione è necessario che venga accertato dal Segretario il numero legale.

Art.23– Proposte di deliberazione

1. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale possono essere proposte dal Sindaco, dalla Giunta, dalle Commissioni Consiliari, dalle singole Consigliere e dai singoli Consiglieri Comunali, dalle Consulte previste dallo Statuto comunale e dai cittadini, secondo le prescrizioni statutarie e regolamentari. Il Presidente dichiara irricevibili le proposte redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti e, acquisito il parere del Segretario, quelle non di competenza del Consiglio Comunale.
2. Le proposte di deliberazione, di iniziativa del Sindaco o della Giunta, sono trasmesse, dal Sindaco o dall'Assessore competente, al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede ad inviarle tempestivamente alle competenti Commissioni Consiliari prima dell'esame da parte del Consiglio. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Nei casi d'urgenza, il Sindaco e la Giunta possono chiedere al Presidente del Consiglio di assegnare alle Commissioni un termine ridotto, comunque non inferiore a 24 ore. Decorso il termine assegnato, si prescinde dal parere.

3. Le proposte di iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, delle Commissioni Consiliari sono trasmesse, dai Consiglieri o dal Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a inviarle tempestivamente al Sindaco, all'Assessore competente e ai competenti uffici per i prescritti pareri entro il termine indifferibile di 15 giorni. Decorso detto termine, le proposte dei Consiglieri sono trasmesse alle competenti Commissioni consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente dispone l'iscrizione delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ai fini della loro trattazione, discussione e votazione.

Art.24– Proposte di iniziativa popolare, dei Comitati di Quartiere o delle Consulte

1. Le proposte di iniziativa popolare, dei Comitati di Quartiere o delle Consulte sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale, mediante deposito a cura dei proponenti, al protocollo generale. Dette proposte vengono inviate tempestivamente al Sindaco, all'Assessore competente e ai competenti uffici per l'espressione dei prescritti pareri, entro il termine di 15 giorni.

2. Trascorso detto termine, le proposte sono trasmesse alle competenti Commissioni Consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Per l'esame della proposta, può essere invitato un rappresentante dei promotori a illustrarla e/o ai fini dello svolgimento di eventuali chiarimenti o approfondimenti.

3. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, il quale la approva o la respinge nel testo depositato e nel complesso, senza facoltà di presentare emendamenti.

Art.25– Referendum comunali e altre forme di consultazione

1. Il referendum comunale si può svolgere entro i limiti di materia stabiliti dallo Statuto; può essere abrogativo o consultivo:

- il primo (abrogativo) è proposto da un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti alle liste ed è valido se la percentuale supera il 50 % più uno dei votanti alle ultime elezioni amministrative comunali;

- l'altro (propositivo o consultivo) è proposto dallo stesso quorum di firmatari ovvero dal Consiglio Comunale ed è valido qualunque sia il numero dei votanti.

2. Le proposte referendarie sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito del quesito, a cura dei proponenti, al protocollo generale. Dette proposte vengono inviate tempestivamente al Sindaco, all'Assessore competente e ai competenti uffici per l'espressione dei prescritti pareri, entro il termine di 15 giorni.

3. Trascorso detto termine, le proposte sono trasmesse alle competenti Commissioni Consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di 15 giorni dalla ricezione, salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Per l'esame della proposta, può essere invitato un rappresentante dei promotori a illustrarla e/o ai fini dello svolgimento di eventuali approfondimenti o per richieste di chiarimenti.
4. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio per l'indizione del referendum che deve tenersi nei 120 giorni successivi alla deliberazione consiliare (60 giorni nel caso di referendum consultivo promosso dal Consiglio Comunale).
5. Il Regolamento determina le formalità di svolgimento dei referendum. In mancanza si applicano –per quanto compatibili – le norme per le elezioni comunali.
6. L'esito del referendum abrogativo è vincolante per l'Amministrazione Comunale, fatta salva la clausola di salvaguardia finanziaria, qualora l'esito referendario produca o comporti aumento di spese.
7. Con gli stessi limiti di materia fissati dallo Statuto per i referendum, il Sindaco, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale possono promuovere - secondo le disposizioni dello Statuto concernenti gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare e su materie di rispettiva competenza - altre forme di consultazione della comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di rispettiva competenza purché tali provvedimenti siano volti a conseguire una tutela degli interessi della collettività.

Art.26– Discussione - Norme generali

1. Il Presidente del Consiglio dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare su un argomento iscritto all'ordine dei lavori alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali che ne fanno richiesta, alternando - ove possibile - gli interventi tra Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione.
2. Per le proposte di deliberazione è prevista la seguente tempistica: (a) il relatore dispone di un tempo massimo di 10 minuti per l'illustrazione iniziale; (b) un componente di ciascun Gruppo consiliare dispone di 10 minuti per l'intervento e per la dichiarazione di voto; (c) i restanti Consiglieri comunali dispongono di 5 minuti per il loro eventuale intervento; (d) il relatore (o il Sindaco o l'Assessore competente) dispone di 10 minuti per le repliche e per le conclusioni finali; (e) il Consigliere comunale che intenda esprimere un voto difforme rispetto alla dichiarazione di voto espressa dal proprio Gruppo, dispone di 5 minuti per la propria dichiarazione di voto. Tali termini possono essere raddoppiati o diversamente stabiliti per le discussioni generali riguardanti il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione, o quando il Presidente del Consiglio, apprezzata la circostanza e il tema in discussione, lo ritenga opportuno (ad esempio, per il caso di trattazione congiunta di più oggetti iscritti all'ordine del giorno).

3. Il Presidente assicura il rispetto dei tempi di durata di ciascun intervento e richiama gli oratori all'osservanza del termine in caso di sfioramento per un massimo di 2 volte, togliendo la parola al terzo e ultimo richiamo.
4. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali intervengono dal proprio banco rivolgendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri. È fatto divieto alle Consigliere e ai Consiglieri di rivolgersi al pubblico presente in Aula. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame e non sono ammesse divagazioni. A nessuno è permesso di interrompere chi parli tranne che al Presidente per richiamo al regolamento.
5. Alla Consigliera o al Consigliere Comunale che chiede la parola per *fatto personale* - cioè in conseguenza di attacchi sulla propria condotta o per l'attribuzione di fatti, opinioni o dichiarazioni ritenuti non veri o difformi da quelle espresse - il Presidente, valutate le circostanze, concede complessivamente non più di 5 minuti per svolgere il relativo intervento. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il presunto responsabile dell'addebito. La richiesta per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta.
6. I richiami al regolamento hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Il Presidente, verificata immediatamente l'ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione che è contenuta nel tempo massimo di 5 minuti. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa è assunta sentiti, per non più di 3 minuti, un Consigliere a favore e uno contro.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala i funzionari comunali perché diano spiegazioni, informazioni, chiarimenti e quant'altro necessario alla comprensione del tema oggetto di esame e valutazione. Possono essere altresì invitati e sentiti consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni partecipate o di proprietà o sottoposte a vigilanza del Comune o qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile per le sue conoscenze tecniche sull'argomento in discussione. Una volta fornite le informazioni e gli eventuali chiarimenti, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art.27– Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più Consiglieri comunali, prima dell'inizio della discussione in merito. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione, qualora emergano elementi nuovi dopo l'inizio del dibattito.

3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei votanti con votazione palese, senza discussioni né dichiarazioni di voto.

Art.28– Esame e votazione degli emendamenti

1. Esaurita la discussione di carattere generale, il Consiglio procede all'esame e alla votazione degli eventuali emendamenti presentati nei termini e forniti dei prescritti pareri, osservando il seguente ordine: soppressivi; modificativi; aggiuntivi. Un solo firmatario di ciascun emendamento può illustrarlo per non più di 5 minuti.

2. Gli emendamenti riguardanti lo stesso argomento sono esaminati congiuntamente nell'ambito di un'unica discussione nel corso della quale può intervenire un solo firmatario di ciascun emendamento e non più di un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare per 5 minuti. Dopodiché, un Consigliere per Gruppo può intervenire per la dichiarazione di voto per non più di 3 minuti.

3. Se il presentatore rinuncia al proprio emendamento di cui sia iniziata la discussione, un Presidente di Gruppo o almeno 3 Consiglieri possono farlo proprio e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova. Parimenti può essere fatto proprio l'emendamento che sia stato dichiarato ritirato per assenza dei presentatori.

Art.29– Dichiarazione di voto e votazione finale

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione sugli emendamenti, il Presidente sottopone al voto del Consiglio la proposta di deliberazione nella stesura definitiva, risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti eventualmente approvati.

2. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al regolamento sulla esecuzione della votazione in corso.

3. L'espressione del voto avviene, di norma, in forma palese. Le sole deliberazioni concernenti valutazioni e apprezzamenti diretti su qualità e condizioni di persone, anche in relazione ad aspetti sottoposti a riservatezza, si prendono a scrutinio segreto. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richiedano almeno 4 Consiglieri.

4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato da parte del Presidente, se si reputi dubbio il risultato. Il controllo della votazione è fatto dal Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori.

5. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede che il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere, avvertendo del numero massimo di nomi che vi possono essere iscritti. Quindi, ordina la "chiama" e ciascun Consigliere e Consiglieria deposita nell'urna la propria scheda. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

6. Terminata ciascuna votazione, il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Art.30– Adozione delle deliberazioni e pubblicazione

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il presente regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
2. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata e la proposta può essere rimessa in votazione nel corso di altra seduta. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula “*il Consiglio approva*” o “*il Consiglio non approva*”.
3. Nel caso di urgenza il Consiglio Comunale – su proposta del Sindaco, di un Assessore o di un relatore – può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.
4. L’Area Affari Generali cura la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online delle deliberazioni consiliari e il successivo iter per la loro esecutività.

Art.31– Comunicazioni

1. Prima della chiusura della seduta, il Presidente del Consiglio Comunale o il Sindaco o un Assessore e ogni Consiglieria o Consigliere comunale possono fare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all’ordine del giorno con cui portano a conoscenza del Consiglio Comunale le informazioni e le questioni che reputano utili. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.
2. Ogni Consiglieria o Consigliere Comunale può richiedere al Presidente, indicandone succintamente l’argomento, di poter prendere la parola per comunicare al Consiglio Comunale un fatto grave ed urgente, appreso in momento immediatamente precedente la seduta o per formulare domande d’attualità su fatti recenti di particolare rilevanza accaduti in un momento successivo all’ultima seduta del Consiglio Comunale. Il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, può rispondere se al corrente della circostanza riferita o riservarsi di formulare il relativo riscontro.

Capo V– Gruppi Consiliari

Art.32- Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

1. Ogni Consiglieria Comunale e Consigliere Comunale appartiene a un Gruppo Consiliare. Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale ogni Consiglieria e Consigliere indica al Presidente del Consiglio il Gruppo del quale intende far parte. I Consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio indicano al Presidente, entro 10 giorni dalla convalida, a quale Gruppo intendono aderire.
2. Ciascuna Consiglieria Comunale e ciascun Consigliere Comunale possono appartenere a un solo Gruppo consiliare. Le Consigliere e i Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un Gruppo, formano il Gruppo misto.
3. I Gruppi Consiliari - ad eccezione di quello misto - sono composti da almeno 3 Consiglieri. I Gruppi possono essere composti da un numero inferiore di Consiglieri nel caso in cui siano espressione di una lista che abbia partecipato con propri contrassegni alle elezioni del Consiglio Comunale.
4. Ciascun Gruppo Consiliare, ai fini dell'espletamento della propria attività istituzionale, utilizza carta intestata e simboli distintivi propri; per evitare ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti, i segni distintivi dei gruppi consiliari non debbono emulare o ricalcare lo stemma e/o il logo comunale.
5. Qualora una Consiglieria Comunale o un Consigliere decida di revocare l'adesione a un gruppo consiliare, e non aderisca ad altro gruppo, entra a far parte del Gruppo misto.
6. Ciascun Gruppo procede, entro 30 giorni dalla convalida dei Consiglieri, all'elezione del proprio Presidente. In caso di parità di voti è eletto la Consiglieria Comunale o il Consigliere che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali nelle ultime elezioni comunali. Dell'avvenuta elezione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea alla prima occasione utile. In attesa di tale elezione, partecipa alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo la Consiglieria o il Consigliere candidato Sindaco di ciascuna delle liste partecipanti alla ultima tornata elettorale.
7. Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della consiliatura con l'adesione di almeno 3 Consiglieri.

Art.33 – Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed è preposta ai seguenti compiti e funzioni:
 - a) esamina le questioni concernenti l'interpretazione dello Statuto Comunale che siano state proposte al di fuori della seduta del Consiglio Comunale, sentiti, ove ritenuto opportuno, la competente Commissione Consiliare e il Segretario comunale;

- b)* definisce, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio nonché la programmazione e organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo;
 - c)* ripartisce tra i Gruppi Consiliari, tenendo conto della consistenza numerica degli stessi, il tempo complessivamente disponibile per la discussione su questioni generali di indirizzo ovvero su provvedimenti di carattere fondamentale;
 - d)* decide in merito alla ripartizione dei posti in aula tra i Gruppi Consiliari;
 - e)* fissa i periodi di sospensione delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni;
 - f)* svolge funzioni ausiliarie su temi sui quali venga coinvolta dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo, le decisioni sono assunte dal Presidente il quale può eventualmente valutare di rimettere la decisione all'Aula, che si pronuncia dopo eventuali interventi delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali della durata massima di 3 minuti.
3. Su richiesta dei Presidenti di Gruppo, rappresentativi di almeno 1\5 delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la Conferenza entro 7 giorni dalla richiesta stessa, iscrivendo all'ordine dei lavori gli argomenti proposti.

Capo VI – Commissioni Consiliari

Art.34 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti con riferimento alle sottoelencate materie ed alle aree di intervento del Comune:

- Commissione I competente nelle seguenti materie: Statuto; Regolamenti; Partecipazione popolare; Parità di genere; Referendum; Istruzione; Cultura; Sport-Tempo Libero; Anziani; Servizi alla persona;

- Commissione II competente nelle seguenti materie: Bilancio; Tributi; Servizi pubblici; Attività Produttive; Protezione Civile; Urbanistica; Ambiente e Territorio; Edilizia Pubblica e privata; Lavori Pubblici.

2. Le commissioni consiliari restano in carica per tutta la consiliatura; sono composte da 4 componenti della maggioranza e 2 della minoranza consiliare, designati dai rispettivi capigruppo (ai quali spetta anche l'eventuale sostituzione), ove possibile. L'assegnazione dei seggi avviene in proporzione alla composizione dell'assemblea consiliare. Nel caso in cui i gruppi consiliari di minoranza siano 2, a ciascun gruppo spetta di poter designare almeno 1 componente per commissione. Se i gruppi consiliari siano 2 o più, si procede con apposita votazione. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto gli Assessori competenti, i Capigruppo e il Sindaco quando non ne facciano parte.

3. Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, i Capigruppo trasmettono al Presidente del Consiglio Comunale i nomi dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari nel numero spettante per il successivo adempimento deliberativo in Consiglio Comunale, salvo nel caso in cui non si debba procedere a votazione per la presenza di 2 o più gruppi consiliari di minoranza. Ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere fa parte di una sola Commissione Consiliare Permanente.

4. La prima seduta delle Commissioni consiliari è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale. In questa sede, ciascuna Commissione consiliare elegge nel proprio seno il Presidente, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei voti.

5. La partecipazione alle Commissioni consiliari non prevede gettoni di presenza e somme a qualsiasi altro titolo.

Art.35- Funzionamento delle sedute delle Commissioni consiliari

1. Il Presidente della Commissione dispone la convocazione e l'ordine del giorno, la trasmissione degli avvisi (che devono pervenire ai Commissari, ai Capigruppo, al Sindaco e agli Assessori competenti per materia - unitamente agli atti da sottoporre all'esame - almeno 48 ore prima del giorno fissato per la seduta e per le questioni urgenti con un anticipo non inferiore alle 24ore) e individua un componente per la redazione del verbale sommario delle adunanze.

2. Per lo svolgimento delle sedute si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo IV. Una copia dei verbali è trasmessa, a cura del Segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio Comunale entro 5 giorni dalla loro approvazione.
3. Qualora l'Assessore interessato o almeno 1/3 dei componenti della Commissione ne faccia richiesta, il Presidente convoca la Commissione entro 10 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.
4. Le Commissioni consiliari sono validamente costituite se interviene un numero di commissari pari ad almeno la metà dei componenti. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono essere invitati anche soggetti terzi (funzionari comunali, consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni partecipate o di proprietà o sottoposte a vigilanza del Comune o qualsiasi altra persona in possesso di utili conoscenze tecniche sull'argomento in discussione), per fornire illustrazioni e chiarimenti.
5. Le proposte sottoposte a votazione della Commissione si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti validi e senza computare gli astenuti.
6. Le Commissioni hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali e presso gli uffici delle aziende, degli enti e delle istituzioni partecipati dal Comune o da esso istituiti.
7. Le Commissioni consiliari, con riferimento alle materie e aree di intervento di competenza:
 - a) coadiuvano il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività istruttoria, consultiva e referente sulle deliberazioni;
 - b) esprimono, di norma, pareri su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, ma comunque obbligatori con riferimento alle seguenti materie:
 - statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salve le ipotesi di esclusione previste per legge;
 - programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari.
7. Le sedute delle Commissioni consiliari sono di norma pubbliche, salvo che per la trattazione di affari riservati o concernenti persone, gruppi o imprese che dovrà svolgersi in forma segreta, secondo quanto indicato nel comma 6, I^a alinea, dell'art. 12 del presente Regolamento.

Art.36 - Commissioni consiliari speciali temporanee

1. Il Consiglio Comunale, quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Consiglieri, può istituire Commissioni consiliari speciali temporanee per la trattazione di particolari argomenti e materie di interesse del Comune, cioè di **indagine** e/o **controllo** sull'attività e sull'operato dell'Amministrazione.
2. Per i criteri e le modalità di composizione, fatta salva diversa disposizione del Consiglio Comunale, e per il funzionamento di dette Commissioni si applicano le medesime disposizioni di cui al presente Capo VI "Commissioni Consiliari" del Regolamento. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata alle opposizioni.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale che costituisce la Commissione consiliare speciale temporanea ne stabilisce i poteri, determina l'oggetto e il termine entro il quale deve compiersi l'attività di approfondimento e deve essere presentata la relazione conclusiva.
4. Per il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni Permanenti.
5. Nella relazione al Consiglio Comunale, la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite per poi sciogliersi. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo competente dovrà adottare entro il termine stabilito. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Presidente al Segretario Comunale che ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.

Capo VII – Segretario Comunale

Art.37 – Segretario Comunale. Compiti e funzioni

1. Il Segretario svolge nei confronti del Consiglio Comunale compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa con particolare riferimento alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; cura la verbalizzazione delle sedute consiliari; provvede agli adempimenti ai fini della pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate dall'organo consiliare.
3. In caso di sua assenza o impedimento, viene temporaneamente sostituito da un Segretario di altro comune. In casi di sua improvvisa assenza - sempre che sussista l'esigenza di evitare preclusioni, decadenze e gravi interruzioni dell'azione amministrativa che possano compromettere irrimediabilmente adempimenti improcrastinabili della Giunta o del Consiglio ovvero cagionare gravi pregiudizi a terzi - le relative funzioni possono essere straordinariamente svolte da un Consigliere a tale scopo designato dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art.38- Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario, o chi lo sostituisce, dirige e coordina il procedimento di redazione del verbale della seduta consiliare, utilizzando tecniche di registrazione digitale e rilevando la partecipazione dei Consiglieri comunali e degli esiti delle votazioni
2. Nell'atto deliberativo di ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio Comunale, devono essere inseriti:
 - a) il sistema di votazione adottato;
 - b) il numero e il nome dei Consiglieri comunali che pur rimanendo in aula hanno dichiarato di non partecipare al voto;
 - c) il numero dei Consiglieri comunali votanti;
 - d) il numero e il nome dei Consiglieri comunali astenuti;
 - e) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, con i nomi dei contrari;
 - f) il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;
 - g) i nomi degli scrutatori presenti.
3. Costituisce verbale della seduta consiliare il file contenente la registrazione audio curata dal competente Servizio Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. Il verbale della seduta redatto in forma informatico\digitale non è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio

comunale. Il verbale delle sedute segrete e delle parti segrete di adunanze pubbliche non viene divulgato; può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti il Consiglio Comunale e viene conservato a cura del Segretario.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia praticabile la registrazione digitale della seduta, il Segretario, o chi lo sostituisce, redige il processo verbale nelle forme tradizionali. In tale evenienza, ogni Consiglieria e ogni Consigliere ha diritto di chiedere che sia dato atto delle precisazioni che ritenga opportune e facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie. Sempre in tale ipotesi, l'approvazione del verbale della seduta avviene all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce. Le Consigliere e i Consiglieri possono proporre rettifiche o precisazioni, senza la possibilità di riaprire la discussione e di entrare in alcun modo nel merito delle determinazioni adottate.

5. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario e dal Consigliere Anziano o da coloro che li sostituiscono nelle rispettive funzioni.

Art.39 - Atti consiliari

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del Consiglio sono pubblicati nell'Albo pretorio, sul sito web del Comune di Labico nella relativa sezione online e depositati nell'archivio del Comune a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Capo VIII-Disposizioni finali

Art.40 – Entrata in vigore e modifiche al Regolamento consiliare

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sull'Albo pretorio on line, da intendersi anche quale termine di cessazione di efficacia di quello approvato con delibera c.c. 13.12.2005, n.84 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata di $\frac{2}{3}$ più 1 dei Consiglieri assegnati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia e allo Statuto Comunale.